

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLELIA GALANTINO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

1. Parte attrice, insoddisfatta dall'esito del reclamo, il 24 settembre 2025 ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, dichiarando:
 - a) Il 10 maggio 2024 riceveva dall'Istituto di credito convenuto la pec avente oggetto: *"risoluzione e/o revoca di ogni finanziamento e/o affidamento, e recesso da ogni rapporto e imitazione di pagamento"*, comunicazione che non era stata preceduta da sollecito o avviso bonario o diffida;
 - b) La motivazione addotta nella predetta era la seguente: *"peggioramento della capacità economica-finanziaria come emergente da bilanci e/o documentazione esibita: persistente sconfinamento e mancato rientro dell'extrafido, come sollecitatovi"*, malgrado ella avesse provveduto al pagamento dei ratei dei mutui alle scadenze concordate e

- rinegoziate, tenuto altresì conto della sospensione dei pagamenti disposti dal D.L. 61/2023;
- c) Il convenuto effettuava poi la segnalazione alla Centrale Rischi, senza adeguata istruttoria della pratica;
 - d) La capacità produttiva e di reddito dell'azienda e la sua complessiva situazione finanziaria dimostravano che non versava in stato di insolvenza;
 - e) Il 14 febbraio 2024 ella, infatti, sottoscriveva il piano di rientro, in forza del quale corrispondeva la somma di €. 10.000,00 e si impegnavano a versare l'importo complessivo di €. 62.944,00 in n. 48 rate, ciascuna di €. 1.103,00, con scadenza mensile, accordo cui manteneva fede;
 - f) La ditta ha sede in Comune colpito da alluvione, cui si applicano i benefici previsti dal D.L. 61/2023 (convertito in L.100/2023), per cui a norma dell'art. 11, co. 2 della normativa citata: *"Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale rischi."*;
 - g) La Banca, invece, decideva di revocare l'affidamento, recedere dal contratto di conto corrente e risolvere i mutui, malgrado altro Istituto di credito avesse già concesso garanzia per un finanziamento di €. 9.000,00 ed il responsabile della filiale della convenuta aveva avviato la pratica dal medesimo promossa a dicembre 2023;
 - h) La segnalazione alla Centrale rischi appariva quindi illegittima;
 - i) La suddetta inoltre determinava la riduzione del limite di utilizzo della carta di credito rilasciata da altro intermediario.

Il ricorrente ha concluso chiedendo che l'Arbitro Bancario Finanziario: *"...dichiari ...tenuta a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente segnalati alla Centrale. Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti del ricorrente oltre al ristoro delle spese per l'assistenza difensiva, tutto nella misura equitativamente determinata dal Collegio."*

2. L'intermediario si è costituito, sostenendo:

- a) Il ricorrente stipulava più mutui chirografari (***47 di €. 60.000,00, acceso il 18 aprile 2018; ***49 di €. 45.000,00, acceso il 21 ottobre 2021; ***77 di €. 11.516,00, acceso il 26 luglio 2023) ed i finanziamenti ***47 e ***49 fruivano dei benefici (sospensione dei pagamenti) di cui all'art. 56 D.L. 18/2020 ed all'art. 11 D.L. 61/2023;
- b) Tutti i predetti mutui avevano andamento irregolare, non essendovi liquidità sul conto corrente relativo al pagamento delle rate e queste poi erano, a volte, saldate con versamenti finalizzati;
- c) Il cliente era costantemente informato della situazione debitoria e sollecitato a regolarizzare i pagamenti; in ragione di tanto egli versava sul conto corrente somme che tuttavia non erano sufficienti a saldare il complessivo scoperto;
- d) Al cliente venivano puntualmente comunicati gli aggiornamenti relativi ai tentativi di ristrutturazione del debito che, a seguito della necessaria istruttoria dei competenti uffici,

- non erano attuabili in quanto non rispondevano alle politiche relative all'erogazione e monitoraggio della qualità del credito;
- e) Il 10 maggio 2024, atteso il deteriorarsi della situazione debitoria, l'Istituto di credito comunicava al cliente la revoca di tutti i rapporti, a norma dell'art. 2.8 dei contratti e classificava a sofferenza la posizione;
 - f) Ed infatti, relativamente ai singoli mutui: ***47, a partire da novembre 2023, non erano pagate n. 6 rate, per un totale di €. 7.821,13, oltre interessi di mora; ***49, da novembre 2023 non erano pagate n. 6 rate, per un totale di €.4.205,26, oltre alla partita debitoria di €. 1.709,89 conseguente alla sospensione dei pagamenti ex D.L. 17 marzo 2020 ed interessi di mora; ***77, non erano pagate n. 4 rate a far tempo da gennaio 2024, per un totale di €. 732,14, oltre interessi di mora;
 - g) Il complessivo debito scaduto (€.14.468,42) e le ulteriori partite debitorie (oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi) da oltre 180 giorni e l'andamento della movimentazione sul conto corrente nel periodo in cui non venivano effettuati i pagamenti e fino alla classificazione a sofferenza, erano indicativi di concreta difficoltà finanziaria del cliente;
 - h) La classificazione a sofferenza della posizione del ricorrente derivava dall'esame e valutazione della globale situazione innanzi rappresentata;
 - i) Non era provato il danno e non erano dovute le spese legali.

Il resistente concludeva, chiedendo: *"...a codesto Spettabile Collegio di voler respingere il ricorso in ordine a tutte le istanze avanzate, poiché infondato."*

- 3. La ricorrente ha replicato ribadendo non aver ricevuto solleciti, diffide o proposte di bonario componimento, prima della revoca dei finanziamenti e della segnalazione a sofferenza. Ella ha segnalato che l'intermediario non dimostrava sussistere sue difficoltà finanziarie ed ha evidenziato che, anzi, deponeva in senso opposto il puntuale adempimento degli impegni assunti nel piano di rientro. La Banca non rispettava gli obblighi informativi, di trasparenza, di correttezza e buona fede che devono connotare i rapporti con i clienti e revocava i finanziamenti ed effettuava la segnalazione alla Centrale rischi, prima ancora di richiedere il rientro immediato dallo scoperto. Riguardo a quest'ultima richiesta, ha sostenuto la ricorrente, il resistente non ha dimostrato l'avvenuta ricezione della comunicazione datata 23 maggio 2024, relativa alla comunicazione dell'iscrizione della posizione debitoria a sofferenza, informazione comunque successiva alla revoca dei finanziamenti. Parte attrice ha affermato che il comportamento dell'Istituto di credito le aveva causato danni e che la specificità della controversia aveva reso necessario avvalersi della difesa tecnica, il cui costo costituisce ulteriore profilo di danno patrimoniale.
- 4. Il resistente ha controreplicato evidenziando desumersi dalla chat prodotta *ex adverso* : la propria volontà di trovare un accordo per provvedere alla ristrutturazione del debito; l'informazione costante sulla gestione della posizione; la mancanza di formali impegni dell'Istituto di credito in ordine al tentativo di ristrutturazione; la consapevolezza di parte attrice dei mancati pagamenti. L'Istituto di credito comunicava alla ricorrente, con pec del 10 maggio

2024 dalla medesima ricevuta ed allegata al ricorso, la revoca dei rapporti; successivamente, con pec del 23 maggio 2024, informava la predetta della classificazione a sofferenza.

La mancata allegazione della prova dell'avvenuta ricezione della pec del 23 maggio 2024 non è rilevante, in quanto con la stessa non si contestava il dato né si sollecitava un adempimento del cliente, ma si informava quest'ultimo;

La comunicazione di segnalazione a sofferenza non costituisce "preavviso", per tale ragione essa non deve precedere la segnalazione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio è relativa a segnalazione alla Centrale Rischi, ritenuta illegittima dalla ricorrente sia sotto il profilo formale, in quanto non preceduta da preavviso, che sostanziale, non essendo giustificata dalla complessiva situazione finanziaria; ulteriore domanda è relativa al risarcimento del danno conseguente all'accertamento della dedotta illegittimità.

La documentazione allegata al ricorso (visura C.R. relativa al periodo aprile 2022—marzo 2025) evidenzia che la ditta figura segnalata a sofferenza a far tempo dal maggio 2024.

- 1.1. Riguardo al primo profilo, va osservato che la Circolare Banca d'Italia n. 139 del 11 febbraio 1991 (cap. I, sez 1, § 4) non prevede che ai **non consumatori** debba essere comunicata preventivamente la segnalazione a sofferenza. La classificazione negativa, come indicato nella citata Circolare, deve essere resa nota preventivamente, a norma dell'art. 125 Testo Unico Bancario, al **cliente consumatore** nei casi in cui si sia reso responsabile di inadempimento o sofferenza. Peraltro, come rilevabile dalla documentazione allegata al ricorso, l'intermediario con la missiva del 10 maggio 2024 comunicava alla ricorrente la revoca dei rapporti (affidamenti e risoluzione dei contratti) ove non avesse saldato il complessivo debito (€. 63.529,18 oltre interessi di mora maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento) entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente le rendeva noto che *"...in caso di mancato pagamento dovremo procedere, in ossequi alla Normativa di Vigilanza Bancaria, alla segnalazione del Vostro nominativo alle Banche Dati previste dalla Normativa."*

Il resistente ha poi prodotto la missiva del 23 maggio 2024, con la quale informava il cliente *"...d'aver disposto la segnalazione dello status "sofferenza" in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia del suo nominativo."*, comunicazione che parte attrice sostiene non aver ricevuto, asserzione non contrastata da prova contraria da parte dell'intermediario.

La documentazione acquisita ed innanzi esaminata dimostra essere infondata la censura d'illegittimità formale della segnalazione alla C.R. ed, infatti, la preventiva comunicazione della

stessa al cliente **non consumatore** non solo non era dovuta, ma il resistente con la nota del 10 maggio 2024 aveva preavvisato il cliente che avrebbe provveduto a segnalare il suo nominativo alla C.R., ove non avesse saldato il debito nei tempi indicati.

La valutazione dei dati acquisiti porta a rilevare che la condotta dell'Istituto di credito è stata conforme ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono connotare i rapporti tra Banca e cliente.

1.2. Analogamente infondato è l'ulteriore profilo (illegittimità sostanziale) della segnalazione alla C.R..

In proposito va ricordato che la Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 (19° aggiornamento del febbraio 2020, cap. II, sez II, § 1.5) afferma: “ *Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili [...]* *L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito.[...] Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative a rilevazioni pregresse.*”

La segnalazione a “sofferenza” comporta, quindi, che l'intermediario abbia preliminarmente accertato la stabile e consolidata incapacità del cliente di onorare i debiti oppure versi in “*grave difficoltà economica non transeunte –sebbene non irreversibile- e non è identificabile con quella propria della materia fallimentare, essendo descritta come situazione levior rispetto a questa-*” (cfr. Cass 15/12/202 n. 2863; Cass. 09/02/2021, n. 3130; Collegio di Coordinamento, decisione n. 1317/2023 ed altre).

Le evidenze prodotte dall'intermediario, con riferimento a ciascuno dei finanziamenti, smentiscono la ricostruzione offerta in ricorso e dimostrano che, per mancanza di provvista sul conto di riferimento, le rate mensili dei singoli mutui venivano saldate solo a seguito di somme versate appositamente, come chiaramente indicato dalla dicitura “incasso procedure sospesi” dell'operazione. L'irregolare andamento dei pagamenti, nel lungo periodo e ben oltre la sospensione disposta dall'art. 11 del D.L. 61/2023, provano che la complessiva situazione finanziaria della ditta era connotata da perdurante criticità economica, non a caso la ricorrente, al momento dell'iscrizione della segnalazione, aveva maturato un complessivo debito scaduto di €. 14.462,42 per rate non pagate ed altre partite debitorie (oltre interessi di mora maturati e maturandi) da oltre 180 giorni.

Il Collegio osserva ancora che la ricorrente concordava il piano di rientro il 14 febbraio 2025 (v. allegato) in epoca successiva all'intervenuta segnalazione, sicché la circostanza che ella provveda a versare puntualmente le rate stabilite non influisce sulla legittimità della pregressa segnalazione.

In proposito va considerato che la sottoscrizione del piano di rientro non comporta di per sé il venir meno dei presupposti sostanziali della segnalazione ed infatti la modalità dilazionata di adempimento non costituisce piena soddisfazione dell'interesse posto a base del credito, né presuppone una valutazione di realizzabilità delle operazioni di rientro (cfr. decisione del Collegio di Coordinamento 1317/23). La sottoscrizione del piano di rientro, come rilevato nella citata decisione, comporta la progressiva riduzione dell'importo indicato.

2. L'accertata legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dimostra essere infondata anche la domanda di risarcimento danni, non sussistendo profili di addebito imputabili al resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE